

# 3. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale (articoli 26 e 31)

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci delle modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.

Si segnala la necessità di condurre la revisione del Regolamento assembleare ed Elettorale vigente alla luce delle novità normative introdotte per effetto del Decreto Ministeriale n. 169/2020, della Circolare del 5 maggio 2021 della Banca d'Italia attuativa di suddetto Decreto e dell'aggiornamento n. 35 della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia in tema di Governo Societario.

In particolare, la proposta di modifica al Regolamento assembleare ed elettorale si sostanzia nell'introduzione del seguente comma 3 all'art. 31 del suddetto Regolamento: "Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede.". allineando la numerazione dei commi del medesimo articolo 31 ed eventuali altri richiami all'articolo contenuti all'interno del Regolamento.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare il nuovo testo dell'art. 31 nei termini che seguono:

## "Articolo 31

- **31.1.** Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente comunica, per ciascun organo sociale da eleggere, la lista che ha ricevuto le preferenze ricevute ai sensi dell'art. 28 che precede.
- **31.2**. Risulta eletta alle Cariche Sociali la lista che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletta la lista risultata prima per numero di voti.
- **31.3.** Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede
- **31.4.** Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati inseriti nella lista risultata eletta per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente.
- **31.5**. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo la lista con l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai



sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

- **31.6.** Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.
- **31.7**. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 31.6. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2 e 45.3 dello statuto sociale.
- **31.8.** Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2 e 45.3 dello statuto sociale".
- Il Consilio di Amministrazione propone, altresì, la revisione del Regolamento assembleare ed elettorale vigente alla luce di alcune precisazioni che si rendono necessarie per meglio disciplinare l'art. 26 del suddetto Regolamento.

In particolare, il CdA propone di introdurre:

- -all'art. 26.2 lett. h) la precisazione "amministratori";
- -alla lett. i) del medesimo articolo la previsione che "il referente della Lista deve essere individuato tra i soci della Banca";
- -la lettera k) secondo cui "le firme dei soci sostenitori di cui alla lettera b) dell'art. 26.1 devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati dall'art. 5.2 del regolamento assembleare ed elettorale",
- all'art. 26.3 la precisazione secondo cui "il modulo contenente le proposte di candidatura dovrà essere depositato presso la sede legale della Banca dal referente socio individuato ai sensi della lettera i) dell'art. 26.2. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto sia da ciascun candidato sia dal referente socio con firma autenticata da parte dei soggetti elencati dall'art. 5.2. che precede (omissis)".

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare il nuovo testo dell'art. 26 nei termini che seguono:

#### "Articolo 26

- **26.1**. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede esclusivamente sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:
  - a) dal consiglio di amministrazione;
  - b) da un numero di soci non inferiore al 20% dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovo delle cariche.

## **26.2**. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
- b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;



- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) i candidati amministratori di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente, che dovrà essere individuato tra i soci della Banca, cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.6. che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art.
  24.4. che precede, sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità;
- k) le firme dei soci sostenitori di cui alla lettera b) dell'art. 26.1 devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati dall'art. 5.2 del regolamento assembleare ed elettorale.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

**26.3** Il modulo contenente le proposte di candidatura dovrà essere depositato presso la sede legale della Banca dal referente socio individuato ai sensi della lettera i) dell'art. 26.2. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto sia da ciascun candidato sia dal referente socio con firma autenticata da parte dei soggetti elencati dall'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;



- d) certificato dei carichi pendenti.
- **26.4**. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. che precedono sono considerate come non presentate.
- **26.5**. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.
- 26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
- 26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adequatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adequati, la lista si considererà come non presentata.

**26.8.** L'elenco dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per



la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle agenzie, filiali e sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

**26.9.** In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile."

Tale delibera è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 07.04.2022.

# **DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. su proposta del Consiglio di Amministrazione approva

la modifica al Regolamento assembleare ed elettorale della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c., con riferimento all'introduzione del comma 3 dell'articolo 3, allineando la numerazione dei commi del medesimo articolo 31 ed eventuali richiami contenuti all'interno del Regolamento, e la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 26, come così sopra trascritti".

Altamura, 07/04/2022

Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo-s.c. f.to il Presidente Ardino Domenico